

Sentenza n. 43 depositata il 3 marzo 2016

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli **artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione** e, in riferimento al ricorso della Provincia autonoma di Trento, asserita violazione delle norme costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e le norme di attuazione del medesimo statuto speciale in materia di finanza regionale e provinciale.

Ricorrente: Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento

Oggetto: Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89:

- **Art. 14, comma 1**, divieto alle amministrazioni pubbliche (quindi alla Regione) di conferimento di incarichi di consulenza studio e ricerca quando la spesa complessiva annua di tali incarichi superi una determinata percentuale della spesa per il personale della medesima amministrazione;
- **Art. 14, comma 2**, analogo divieto, in riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di non superare una determinata percentuale di spesa rispetto al personale dell'amministrazione conferente l'incarico;
- **Art. 14, comma 4-ter**, previsione della facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente per conseguire risparmi che consentano di applicare la norma impugnata;
- **Art. 15, comma 1**, divieto alla Regione, a decorrere dal 1° maggio 2014, di effettuare una spesa superiore al 30 per cento di quella sostenuta nel 2011, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Esito:

Dichiarazione di **estinzione** relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento per **rinuncia accettata**.

Dichiarazione di **inammissibilità** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2 e 4-ter del d.l.66/2014, in riferimento all'**art.119, terzo e quarto comma**, della Costituzione, **per mancanza di motivazione**.

Dichiarazione di **non fondatezza** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2 e 4-ter del d.l.66/2014, in riferimento agli **artt.117, comma terzo e 119 della Costituzione**.

Dichiarazione di **illegittimità** costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2 del d.l.66/2014, **nella parte in cui si applica a decorrere dall'anno 2014, anziché negli anni 2014, 2015 e 2016**.

Dichiarazione di **illegittimità** costituzionale dell'art. 15, comma 1, del d.l. 66/2014, convertito con modificazione dalla legge 89/2014 **nella parte in cui si applica alle Regioni.**

Dichiarazione di **non fondatezza** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2 e 4-ter del d.l.66/2014, in riferimento agli **artt. 3, 97 e 120 della Costituzione**, promosse dalla Regione Veneto.

Le norme statali impugnate sono finalizzate a contenere la spesa pubblica da imputare a incarichi di consulenza, studio, ricerca, a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ad acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e ad acquisto di buoni taxi.

Per completezza espositiva, si ricorda che la Corte ha dichiarato estinto il processo per le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, per aver la ricorrente, nelle more del giudizio, rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei Ministri accettato la rinuncia.

Relativamente al ricorso promosso dalla Regione Veneto, viene eccepito dalla ricorrente che le norme statali impugnate ledono l'autonomia regionale di spesa, in violazione dell'art.119, Cost., che la tutela, e in violazione dell'117, comma terzo, Cost., che non consente alle leggi statali di adottare misure puntuali e permanenti, ma soltanto principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica che abbiano il carattere della transitorietà.

La ricorrente ha anche eccepito che le norme impugnate abbiano "un effetto perequativo implicito e distorto", in violazione dell'art.119, commi terzo e quarto, Cost., ma la censura è stata dichiarata inammissibile dalla Corte che l'ha ritenuta oscura e priva di motivazione

Hanno avuto, invece, esiti diversi le questioni di legittimità costituzionale delle norme impugnate per violazione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art.119, Cost., e per violazione dell'art.117, comma 3, Cost., che attribuisce allo Stato il potere di intervenire legislativamente, in via transitoria e con norme di principio, in materia di coordinamento di finanza pubblica.

Non discostandosi dalla propria giurisprudenza, la Corte ha ritenuto legittimo che la legge statale possa, per conseguire un riequilibrio finanziario, stabilire in via transitoria limitazioni di spesa che, però, per salvaguardare l'autonomia delle regioni, deve lasciare una certa libertà di allocazione delle risorse.

Sulla base del principio sopra richiamato, la Corte ha ritenuto che le limitazioni di spesa, relative agli incarichi di consulenza e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previste all'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n.66/2014, siano da considerare legittime in quanto il comma 4-ter, del medesimo articolo 14, riconosce alle Regioni la facoltà di rimodulare o adottare

misure alternative di contenimento della spesa corrente per conseguire risparmi che consentano di applicare la norma impugnata. Pertanto, sotto questo profilo, la questione di legittimità costituzionale non è stata ritenuta fondata, perché le norme impugate, lasciando alle Regioni la possibilità di rimodulazione interna delle spese, non ha leso la loro autonomia. Tuttavia la legislazione statale concorrente, finalizzata al riequilibrio finanziario, oltre a dover possedere carattere di principio e non di dettaglio deve anche prevedere interventi transitori. Sotto questo profilo, la Corte ha dichiarato illegittime le norme impugate di cui all'art.14, commi 1 e 2, perché le disposizioni, applicandosi "a decorrere dal 2014", hanno carattere permanente, quando invece, per essere legittime, avrebbero dovuto avere un vigore limitato al triennio 2014-2016, periodo per cui il d.l. n.66 del 2014 è intervenuto a correggere i conti pubblici.

La Corte ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 15, comma 1, del d.l. n.66 del 2014 (che vieta alla Regione, a decorrere dal 1° maggio 2014, di effettuare una spesa superiore al 30 per cento di quella sostenuta nel 2011, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi), rilevando il carattere puntuale della disposizione che dispone in via permanente e senza concedere alla Regione la possibilità di una autonoma modulazione interna delle risorse, diversamente dalla previsione di cui all'art. 14, comma 4-ter, in riferimento alle limitazioni di spesa per incarichi di consulenza e per i contratti di collaborazione controllata e continuativa.

La Regione Veneto ha eccepito anche la violazione degli artt. 3 e 97, Cost., per disparità di trattamento, in quanto le norme impugate penalizzerebbero le Regioni con una minore spesa per il personale, rispetto a quelle con una maggiore spesa che possono, invece, beneficiare di una percentuale maggiore, ma la Corte, pur riconoscendo la ridondanza sull'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, della supposta violazione dei principi di ragionevolezza (art.3, Cost.) e buona amministrazione (art.97, Cost.), e ritenendo quindi ammissibile la questione, l'ha dichiarata non fondata nel merito, perché basata su un nesso inequivocabile tra maggior numero di dipendenti e cattiva amministrazione, mentre una maggior spesa per il personale può anche significare maggiori e migliori servizi. le norme impugate sono, invece, da ritenere espressione di sani interventi di limitazioni di spese che non presentano vizi di irragionevoli disparità di trattamento e, pertanto, sotto questo profilo sono costituzionalmente legittime. La Corte non ha neppure accolto l'eccezione che le norme impugate sono state adottate senza il coinvolgimento regionale, rilevando che il principio di leale collaborazione non si impone, ove non espressamente previsto, al procedimento legislativo